

u 23 del 28.1.201

REGOLAMENTO SPECIALE PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

ARTICOLO 1 *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D. M. 4 marzo 1987 n. 145, la dotazione delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di polizia municipale, ferme restando le disposizioni della legge 7 marzo 1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi da sparo e delle munizioni.
2. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di polizia municipale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza. L'armamento di cui sono dotati nei diversi servizi è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.
3. Il personale del Corpo che riveste la qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere dotato di arma comune da sparo solo previa deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986 n. 65 come modificato dall'art. 17, comma 134, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel rispetto del presente regolamento.
4. In tutti i casi in cui la deliberazione di cui al comma 2 perde la sua validità ovvero in ogni altro caso in cui un addetto non ha più titolo per portare l'arma da sparo, questa ed il relativo munizionamento sono restituiti immediatamente al comandante. Il presente regolamento dispone le cautele e le modalità per custodire le armi da sparo e le munizioni temporaneamente non assegnate, quelle restituite e quelle di riserva nonché la collocazione di quelle non più utilizzate in via definitiva.
5. Nel seguito del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - per "Corpo" si intende il Corpo di polizia municipale del Comune di Todì;
 - per "comandante" si intende il comandante del Corpo di polizia municipale;
 - per "legge quadro" si intende la legge 7 marzo 1986 n. 65;
 - per "legge regionale" si intende la L. R. 25 gennaio 2005 n. 1;
 - per "decreto sull'armamento" si intende il D. M. 4 marzo 1987 n. 145;
 - per "addetti" o "personale" o "appartenenti" si intende genericamente il complesso dei dipendenti comunali in servizio alle dipendenze del Corpo di polizia municipale, compresi il comandante e gli altri ufficiali, i quali siano in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;
 - per "arma" si intende la pistola semiautomatica scelta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. M. 4 marzo 1987 n. 145 e del presente regolamento, per essere assegnata agli addetti;
 - per "sciabola" si intende un'arma da punta e da taglio con lama lunga da utilizzare esclusivamente per scopi di rappresentanza in cerimonie e manifestazioni pubbliche;
 - per "sfollagente" si intende un bastone rivestito in gomma bianca o nera, lungo 60 centimetri, con fascetta in cuoio nero alla base dell'impugnatura e strisce rifrangenti laterali, da utilizzare esclusivamente nei servizi di ordine pubblico su disposizione della competente autorità.

 **IL SINDACO**
(Avv. Antonino Ruggiano)

 **IL SEGRETARIO GENERALE**
(Dr.ssa Nchi Francesca)

ARTICOLO 2 Tipo delle armi in dotazione e misure di protezione

1. L'arma in dotazione agli addetti è la pistola semiautomatica marca "Beretta" modello 98 FS, calibro 9 x 21. Al personale femminile, su specifica richiesta scritta, può essere assegnata la pistola semiautomatica marca "Beretta" modello 84 FS, calibro 9 short. Fanno parte della dotazione un caricatore di scorta vuoto e cinquanta cartucce.
2. Il personale espressamente individuato per svolgere servizi di guardia d'onore può essere dotato di sciabola a soli fini di completamento dell'alta uniforme indossata in occasione di manifestazioni e cerimonie pubbliche in presenza del gonfalone comunale.
3. Il personale che occasionalmente, su specifica disposizione dell'autorità competente, svolge servizio di ordine pubblico, nel territorio comunale o fuori di esso, può essere dotato di sfollagente previa specifica approvazione della medesima autorità.
4. Il Corpo non è dotato di armi lunghe da sparo. L'addetto in possesso della licenza per svolgere attività venatoria, può essere comandato a svolgere particolari servizi di polizia rurale o zoofila utilizzando il fucile di cui è proprietario, regolarmente denunciato. Tali servizi rivestono carattere di eccezionalità, generalmente in situazioni di emergenza, e possono essere svolti solo con il consenso del personale interessato e solo previo ordine del Sindaco o del comandante.
5. Le armi individuate ai precedenti commi 2 e 3 sono scelte dal comandante. Il modello scelto è unico per tutti gli addetti che lo riceveranno in dotazione.
6. Presso la sede del comando possono essere tenute armi appartenute al Corpo ma non più in uso, alle seguenti condizioni:
 - a) devono essere rese inoffensive;
 - b) devono essere regolarmente denunciate all'autorità competente;
 - c) deve essere individuato il responsabile della loro custodia;
 - d) devono essere conservate con cura e diligenza, in modo che sia impossibile maneggiarle senza il consenso del responsabile.
7. Il Sindaco, su proposta del comandante, può disporre, con specifico provvedimento motivato, che siano assegnati al Corpo particolari sistemi o congegni di difesa personale, quali gli spray antiaggressione, che possono essere utilizzati efficacemente dagli addetti per la propria sicurezza in determinati servizi. Il comandante può disporre che in particolari servizi siano adottate eccezionali misure di sicurezza, quali i giubbotti antiproiettile.

ARTICOLO 3 Numero delle armi in dotazione e munizioni

1. Il provvedimento del Sindaco che stabilisce il numero delle armi in dotazione al Corpo, ai sensi dell'art. 3 del decreto sull'armamento, attua i seguenti criteri:
 - a) il numero complessivo delle pistole è pari al numero di addetti che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza, più una come dotazione di riserva;
 - b) il numero complessivo di sciabole è pari a 3;
 - c) il numero complessivo di sfollagente è pari a 15.La revisione annuale del provvedimento è comunicata al Prefetto entro il 31 dicembre.
2. La dotazione di munizioni per le armi di cui il Corpo può effettivamente disporre è costituita da:
 - cinquanta cartucce da consegnare all'addetto al momento dell'assegnazione dell'arma, le quali costituiscono la normale dotazione di cui risponde l'assegnatario;
 - cinquanta cartucce per l'arma di riserva;
 - cinquecento cartucce per reintegrare quelle utilizzate per le esercitazioni di tiro o per servizio.
3. Il comandante o l'ufficiale da lui delegato provvede all'acquisto periodico delle munizioni in modo da mantenere costante nel tempo la dotazione di cui al comma 2.

4. Il Corpo non è dotato di armi comuni da sparo diverse dalle pistole semiautomatiche di cui all'art. 2, comma 1.

5. L'arma già utilizzata da un addetto, il quale abbia perso definitivamente i requisiti per poterla portare, può essere assegnata ad altro addetto, previa verifica sul suo sicuro e corretto funzionamento certificato da tecnico competente.

ARTICOLO 4 *Uso delle armi in ragione dei servizi*

1. I servizi che gli addetti devono svolgere muniti dell'arma loro assegnata sono:

- a) vigilanza attiva sul territorio sia in orario diurno che notturno;
- b) attività di vigilanza e protezione di beni comunali;
- c) attività di polizia giudiziaria per fatti che configurano violazione di norme penali;
- d) attività di polizia stradale;
- e) vigilanza a tutela della proprietà pubblica e privata in caso di calamità e disastri;
- f) situazioni di pronto intervento;
- g) operazioni di scorta disposte dall'organo competente;
- h) attività di vigilanza a seggi elettorali su disposizione dell'autorità competente;
- i) attività di pubblica sicurezza disposte dalla competente autorità;
- l) altre attività istituzionali per cui il Sindaco, con specifica direttiva al comandante, dispone il porto dell'arma, eventualmente in modo non visibile.

2. I servizi che gli addetti possono svolgere senza armi sono:

- a) attività di sportello all'interno di uffici pubblici o aperti al pubblico;
- b) indagini e attività di raccolta di informazioni per fini esclusivamente amministrativi;
- c) attività a servizio di particolari manifestazioni sportive;
- d) presenziare i lavori del consiglio comunale.

3. Gli addetti non devono portare l'arma quando:

- a) svolgono attività educative e formative in ambiente scolastico o in altre situazioni non aperte al pubblico;
- b) partecipano a convegni o iniziative di formazione o aggiornamento professionale;
- c) svolgono servizi di rappresentanza in presenza del gonfalone comunale, salvo l'adozione della sciabola se prevista dal cerimoniale;
- d) attuano un accertamento o trattamento sanitario obbligatorio;
- e) si trovano, per qualunque ragione, in edifici dove si svolgono attività giudiziarie;
- e) svolgono altre attività istituzionali per cui il Sindaco, con specifica direttiva al comandante, dispone di non portare l'arma.

4. L'addetto al quale non è stata assegnata l'arma in dotazione ovvero sia stata ritirata, per qualsiasi ragione, non può essere adibito ai servizi di cui al comma 1.

5. L'uso della sciabola è consentito esclusivamente in abbinamento all'alta uniforme.

6. L'uso degli sfollagente è consentito soltanto per svolgere i servizi previsti dall'art. 2 comma 3 e solo su specifica disposizione dell'autorità che risponde dell'operazione.

7. I servizi di collegamento e di rappresentanza fuori del territorio comunale sono svolti senza l'arma, salvo l'uso della sciabola quando è adottata l'alta uniforme.

8. Per servizi svolti fuori dal territorio comunale, nei casi di calamità o disastri si applica quanto previsto dall'art. 9 del decreto sull'armamento.

ARTICOLO 5 *Assegnazione dell'arma*

1. L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.
2. Nel rispetto delle norme vigenti e del presente regolamento, il Sindaco, con proprio provvedimento, assegna l'arma al comandante e lo autorizza ad assegnare l'arma agli altri addetti. Il provvedimento del Sindaco e quelli del comandante individuano l'arma assegnata in modo univoco, attraverso il numero di matricola, e sono trasmessi al Prefetto. Gli estremi del provvedimento sono annotati nella tessera di identificazione dell'addetto che egli è tenuto a tenere con sé quando porta l'arma.
3. Gli addetti a cui è stata assegnata l'arma la portano senza licenza. Fuori dall'orario di servizio, quando non sono in divisa, possono portarla in modo non visibile nell'ambito del territorio comunale. Fuori del territorio comunale la portano nei casi previsti dalle norme e dal presente regolamento e, comunque, per raggiungere il luogo di servizio dal proprio domicilio e viceversa.
4. Quando l'addetto è chiamato a svolgere servizi di polizia fuori dal territorio comunale in forza di accordi con altri comuni ovvero nell'ambito di forme di collaborazione con altre forze di polizia, sotto la direzione dell'organo o dell'autorità competente per legge, è autorizzato a portare l'arma che gli è stata assegnata, salvo esplicita diversa disposizione contenuta in quegli accordi e forme di collaborazione.

ARTICOLO 6 *Ritiro dell'arma*

1. L'addetto deve immediatamente affidare al comandante l'arma che gli è stata assegnata al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che consentirono l'assegnazione;
 - b) quando viene a mancare la qualità di agente di pubblica sicurezza;
 - c) cessazione definitiva del rapporto di lavoro;
 - d) attivazione di un procedimento disciplinare che comporti la sospensione temporanea delle funzioni dell'interessato;
 - e) quando sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, del Sindaco o del comandante.Il comandante da atto di aver ricevuto l'arma nelle sue mani con specifica annotazione sull'apposito registro. L'eventuale riconsegna dell'arma all'addetto avviene con specifico provvedimento del Sindaco.
2. Il comandante, a titolo cautelare, può ritirare l'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro, quando si sia rifiutato di partecipare all'addestramento, ovvero in presenza di fatti, comportamenti o situazioni tali da far ritenere opportuno tale provvedimento a tutela della sicurezza dell'interessato o di altri. Il relativo provvedimento è comunicato tempestivamente al Sindaco. Se l'interessato è il comandante il provvedimento cautelare è emesso dal Sindaco su proposta del vice comandante.
3. Al provvedimento cautelare di cui al comma 2 deve seguire, entro 40 giorni, il provvedimento, opportunamente motivato, di riconsegna dell'arma o di ritiro definitivo, sottoscritto dal soggetto, Sindaco o comandante, che dispose l'assegnazione originaria.
4. Del ritiro e della riconsegna dell'arma, nei casi previsti dal presente articolo, deve essere data immediata comunicazione all'autorità presso cui l'arma è stata denunciata.

ARTICOLO 7 Modalità di porto dell'arma

1. Durante il servizio in uniforme, l'arma è tenuta nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. L'addetto autorizzato a prestare servizio senza l'uniforme deve portare l'arma in modo non visibile.
2. Il comandante e gli ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile, anche se sono in uniforme, quando svolgono servizi di rappresentanza o nella sede del Corpo o del municipio.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le loro caratteristiche o quelle delle munizioni.

ARTICOLO 8 Custodia delle armi

1. L'addetto a cui viene assegnata l'arma in via continuativa deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le sue condizioni e quelle delle munizioni che gli vengono consegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - c) segnalare immediatamente al comandante ogni difetto di funzionamento dell'arma;
 - d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
 - f) esibire l'arma ed il munizionamento a semplice richiesta dell'incaricato del comando del Corpo per le verifiche che si rendono necessarie.
2. Più in particolare, l'assegnatario deve:
 - a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia in pubblico che in privato;
 - b) evitare di tenere armi cariche negli uffici, salvo i casi di controlli e vigilanza;
 - c) nella propria abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
 - d) evitare tassativamente di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
 - e) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza e attenzione nel maneggio dell'arma.
3. L'arma di riserva e le altre temporaneamente depositate presso il comando, prive di fondine e munizioni, sono conservate in apposito armadio metallico chiuso con serratura di sicurezza tipo cassaforte. Le munizioni sono conservate in un armadio metallico distinto da quello per le armi, di uguali caratteristiche. Le chiavi di detti armadi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono tenute dal comandante; in sua assenza o in caso di suo impedimento le chiavi sono tenute dal vice comandante.
4. Il comandante risponde della custodia delle armi e delle munizioni presso il comando. Tale responsabilità è delegabile al vice comandante o ad altro ufficiale solo per causa di forza maggiore.
5. Se gli armadi di cui al comma 3 sono suddivisi in singoli scomparti dotati di chiave, l'addetto può depositare temporaneamente l'arma nello scomparto a lui assegnato nei casi seguenti:
 - attività di sportello o d'ufficio;
 - periodo di assenza dal servizio, per qualunque ragione, superiore a dieci giorni;
 - spostamento del domicilio o della residenza che comporti il venir meno delle condizioni di sicurezza in cui era tenuta l'arma;
 - situazioni di oggettiva difficoltà a tenere l'arma presso l'abitazione in condizioni di sicurezza.L'addetto tiene con sé la chiave dello scomparto a lui assegnato. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, egli è responsabile del deposito e del prelievo della sua arma dallo scomparto.

ARTICOLO 9 Tenuta dei registri

1. Presso il Comando sono custoditi i registri previsti dalle norme vigenti, a pagine numerate vistate dal comandante, ed almeno i seguenti:
 - a) carico e scarico delle armi;

b) carico e scarico delle munizioni;

c) ispezioni periodiche;

d) riparazione delle armi e materiali utilizzati;

e) armi non più utilizzate e rese inoffensive.

2. I registri sono gestiti, aggiornati e custoditi dall'ufficiale appositamente incaricato dal comandante.

ARTICOLO 10 *Addestramento*

1. L'arma non può essere assegnata se l'addetto non ha conseguito il necessario addestramento, certificato da istruttore abilitato presso il poligono del tiro a segno nazionale competente per territorio. L'assegnazione dell'arma non è consentita se tale certificato non è stato acquisito agli atti del comando.

2. Successivamente all'assegnazione dell'arma, ciascun addetto deve mantenere l'addestramento al tiro secondo le disposizioni del comandante che devono stabilire:

a) presso quale poligono avvengono le esercitazioni di tiro;

b) la frequenza delle esercitazioni rispetto all'anno solare, salvo quanto stabilito al successivo comma 3;

c) la quantità minima di colpi che devono essere sparati durante ogni esercitazione;

d) in quali casi ed a quali condizioni l'addetto può essere esonerato dalla singola seduta di addestramento;

e) in quali casi ed a quali condizioni l'addetto può essere autorizzato ad intensificare le esercitazioni di tiro.

3. Le esercitazioni di tiro sono obbligatorie e non possono essere meno di due per anno solare. La partecipazione del singolo addetto all'esercitazione e la valutazione tecnica sulla capacità acquisita nell'uso e nel maneggio dell'arma, sono certificati al comandante dal responsabile del poligono di tiro.

4. Il comandante può disporre che gli addetti seguano particolari corsi di addestramento fisico o di arti marziali a scopo difensivo.

5. Tutti gli oneri connessi con addestramento ed esercitazioni degli addetti sono a carico del Comune.

ARTICOLO 11 *Verifica periodica dei requisiti*

1. Almeno ogni due anni, il comandante o l'ufficiale da lui delegato, verifica che ciascun addetto, a cui è stata assegnata l'arma in via continuativa, mantenga i seguenti requisiti:

a) il possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;

b) la costante e attiva partecipazione alle sedute di addestramento al tiro;

c) il possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali prescritti dalle disposizioni vigenti in materia di uso e maneggio delle armi comuni da sparo.

2. Il venir meno di alcuno di tali requisiti comporta la revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma.

ARTICOLO 12 *Responsabilità per l'uso delle armi*

1. Ciascun addetto al quale sia stata assegnata l'arma è personalmente responsabile per il suo uso e per la sua custodia, sia sul piano amministrativo che penale.

2. Ogni violazione è rilevata e perseguita a termini di legge e ne è tempestivamente informata l'autorità competente.

ARTICOLO 13 *Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso riferimento al D. M. 4 marzo 1987 n. 145 nonché alle disposizioni vigenti in materia di detenzione ed uso di armi comuni da sparo.

ARTICOLO 14 *Norme transitorie*

Il presente Regolamento costituisce norma integrante del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nonchè allegato del Regolamento del corpo di Polizia Municipale e sarà comunicato:

- al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo così come disposto dall'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

- al Prefetto, così come disposto dall'art. 2, 2° comma, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

- In sede di prima applicazione il numero di addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, è pari a 12.

ARTICOLO 15 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il deposito per 15 giorni dalla relativa deliberazione di approvazione.

******fine testo regolamento******

3